



RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO PERVENUTE

PROCEDURA APERTA START ID 27712/2023

APPALTO INTEGRATO PER AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "04740 - REALIZZAZIONE DEL LOTTO 2B DELLA CICLOVIA TIRRENICA, TRATTO COSTA DELLA MAREMMA – SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO

Di seguito le risposte alle richieste di chiarimenti pervenute dagli operatori economici.

Quesito n. 1 – PUNTEGGI OFFERTA TECNICA

Domanda: Si chiede conferma della corretta interpretazione della tabella di attribuzione dei punteggi dell'offerta tecnica a pag. 45 del disciplinare: per quello che riguarda i criteri A e B si fa richiesta della conferma che questi si riferiscano al gruppo di progettazione, mentre i criteri C, D, E ed F se fanno riferimento all'Impresa. Distinti saluti.

Risposta: In risposta alla vs. richiesta di chiarimenti in merito alle figure a cui si intendono riferiti i Criteri a pag. 45/46 del Disciplinare di gara, si conferma la vostra interpretazione. I Criteri A e B sono afferenti al gruppo di progettazione mentre tutti gli altri attengono all'Impresa.

Quesito n. 2 – GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Domanda: Buongiorno, in riferimento al Criterio A, inerente la "Professionalità ed adeguatezza dell'offerta relativamente alla progettazione", si richiede se nel Gruppo di lavoro di Progettazione scelto dal Concorrente per partecipare alla gara, possono essere inseriti uno o più Soggetti che hanno partecipato in qualsiasi misura alla redazione del Progetto definitivo oggetto del presente lavoro.

Risposta: Si ritiene che la presenza nel gruppo di lavoro di uno o più soggetti che hanno partecipato in qualsiasi misura alla redazione del progetto definitivo non rappresenti una causa di esclusione automatica ma possa costituire una causa di esclusione non automatica ai sensi dell'art. 95 lett. c) del codice, da valutare discrezionalmente in sede di gara.

Tuttavia poiché la norma prevede che l'esclusione debba essere disposta in presenza di una "distorsione della concorrenza", derivante dal precedente coinvolgimento dell'operatore economico nella preparazione della procedura di appalto, che non possa essere risolta "con misure meno intrusive", questa stazione appaltante ha adottato in merito le seguenti misure:

1. ha messo a disposizione di tutti i concorrenti tutti gli elaborati del progetto definitivo,
2. non ha previsto quale criterio di aggiudicazione la presentazione di migliorie o varianti al progetto stesso,
3. ha indicato al criterio A la valutazione di esperienze "affini o analoghi" all'intervento in oggetto (escludendo quindi che la progettazione/realizzazione dell'intervento in oggetto possa essere oggetto di valutazione).

Quesito n. 3 – FIRME

Domanda: Buongiorno, si chiede, nel caso in cui il concorrente indichi professionisti esterni al proprio staff se questi debbano o meno sottoscrivere le parti relative all'offerta tecnica, all'offerta temporale, all'offerta economica, grazie, distinti saluti.

Risposta: La sottoscrizione della documentazione di gara, ivi compresa quella relativa alle offerte tecnica/tempo/economica, attiene alla tipologia della forma di partecipazione del soggetto che presenta l'offerta. Con riferimento a queste ultime se si tratta di una impresa che ha al suo interno i progettisti, le deve sottoscrivere solo il suo legale rappresentante; laddove invece si tratti di un soggetto plurimo le devono sottoscrivere tutti i soggetti indicati al punto 19 e segg. del disciplinare di gara.



Per quanto riguarda poi nello specifico la documentazione prevista al punto 20 del disciplinare per il Criterio A, oltre che dall'operatore economico, la stessa deve essere sempre sottoscritta anche dal/i professionista/i, a seconda della sua/loro forma di partecipazione.

Quesito n. 4 – POLIZZA PROVVISORIA

Domanda: Buongiorno, si chiede se la provvisoria debba essere intestata anche ai professionisti se esterni allo staff dell'operatore partecipante, in caso di risposta affermativa se anche i professionisti, ai fini della riduzione del 50% per piccola/micro/media impresa debbano rientrare in tali categorie, grazie, distinti saluti.

Risposta: In caso di professionisti indicati la garanzia provvisoria deve essere intestata all'impresa partecipante (punto 11 lett. b) del disciplinare di gara); in questo caso anche i requisiti per la riduzione della garanzia, ivi compreso il riconoscimento quale piccola/micro/media impresa, devono intendersi in capo al solo operatore economico.

Quesiti n. 5 – GIOVANE PROFESSIONISTA e n. 6 – GIOVANI PROFESSIONISTI INSERITI NEL GRUPPO DI LAVORO

Domanda n. 5: Si richiede se il giovane professionista, richiesto nel criterio B dell'offerta tecnica, debba essere inserito formalmente nel raggruppamento di professionisti o è sufficiente che tale presenza si manifesti in un mero rapporto di collaborazione con uno dei componenti del raggruppamento. Nel primo caso quindi inserire anche i documenti amministrativi del giovane professionista o se sia sufficiente indicare i dati richiesti nel criterio B.

Domanda n. 6: Spett.le Stazione Appaltante, in merito al Criterio B dell'offerta tecnica, in particolare: "L'operatore economico dovrà presentare un'autocertificazione redatta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con cui lo stesso dovrà indicare: 1) il numero dei giovani professionisti inseriti nel gruppo di lavoro" visto la partecipazione di progettisti indicati, che a loro volta partecipano in raggruppamento temporaneo a costituirsi, con la presente si chiede se i Giovani professionisti devono far parte del Raggruppamento dei Progettisti oppure se è possibile solo ed esclusivamente indicarli nel gruppo di lavoro. Si Resta in attesa di un gentile riscontro.

Risposta: Dato che ai sensi del punto 7.1, ultimo capoverso, il giovane professionista non deve far necessariamente e formalmente parte del Raggruppamento, parimenti per poter acquisire il punteggio premiale di cui al criterio di valutazione B non è necessaria la partecipazione dei giovani professionisti al Raggruppamento, ancorché gli stessi debbano far parte del gruppo di lavoro mediante lo svolgimento di una specifica attività nell'ambito della progettazione.

Quesito n. 7 – AVVALIMENTO PREMIALE

Domanda: Spett.le Provincia di Grosseto, ammesso l'avvalimento premiale, si chiede se rientra anche la certificazione Emas, visto che l'art. 104 della normativa vigente consiste nella "formalizzazione" dell'avvalimento premiale puro, ovvero quello adottato non esclusivamente a fini partecipativi bensì per permettere all'operatore economico di ottenere un punteggio maggiore nella valutazione della propria offerta tecnica.

Risposta: Ai sensi del punto 9 del disciplinare nonché dell'art. 104 del codice questa Stazione appaltante ammette l'avvalimento premiale (ossia per migliorare la propria offerta). Per cui lo stesso è ammesso anche per le certificazioni di cui ai criteri C e D, tra cui quella EMAS, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 104 stesso.

Quesito n. 8 – RIDUZIONE GARANZIA PROVVISORIA

Domanda: Si chiede se sia applicabile oltre alla riduzione 30% per iso 9000, sul residuo, riduzione del 20% per iso 14001, grazie, distinti saluti

Risposta: Non avendo la Stazione Appaltante individuato nei documenti di gara, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del codice, le ulteriori certificazioni tra quelle di cui all'allegato II.13 che avrebbero dato diritto ad una ulteriore riduzione della garanzia provvisoria fino al 20% né la misura di detta riduzione, tale riduzione non si applica.



Quesito n. 9 – REGISTRAZIONE START PROGETTISTI INDICATI

Domanda: Buongiorno, se un concorrente indica per la progettazione dei professionisti esterni nel momento in cui si deve qualificare sul sistema Start anche i professionisti devono essere indicati e di conseguenza iscritti oppure tale step di definizione della partecipazione riguarda solo i concorrenti esecutori dei lavori, grazie, distinti saluti

Risposta: Per i progettisti indicati non è necessaria la registrazione al sistema START.

Quesito n. 10 – CONFLITTO DI INTERESSI TITOLARE EFFETTIVO

Domanda: Buongiorno, in caso di indicazione di progettisti esterni non singoli liberi professionisti ma tipo società devono anche questi rendere le dichiarazioni di cui ai modelli A.5 e A.6?
Grazie, distinti saluti

Risposta: In forza del punto 19.5. del disciplinare tutti gli operatori economici fatta eccezione delle imprese individuali devono indicare e comunicare il titolare effettivo e quest'ultimo dovrà rendere la dichiarazione sull'assenza di conflitto di interesse. Per cui dette dichiarazioni dovranno essere rese da tutti gli operatori economici in forma societaria e quindi anche dai progettisti esterni non singoli liberi professionisti. A tal fine potranno esser utilizzati rispettivamente i moduli A5 e A6 messi a disposizione dalla stazione appaltante opportunamente riadattati.

Quesito n. 11 – REQUISITI CONSORZIO STABILE

Domanda: Buongiorno
quesito 1) considerata ormai l'appurata definizione ontologica del Consorzio Stabile, è inequivocabile che i requisiti sono in capo al Consorzio che cumula quelli delle consorziate, e segnatamente:

- le SOA, che si ottengono, tra i vari requisiti, con i lavori eseguiti
- mezzi
- organico
- certificati

Tutto dunque risulta in capo al consorzio.

Chiarito quanto appena esposto, è logica conseguenza che anche i certificati, nel caso di specie indicati nell'offerta tecnica, possano essere di qualsiasi consorziata facente parte del consorzio, senza la necessità di dover ricorrere a nessun tipo di avalimento premiale, visto che già per definizione il consorzio cumula i requisiti delle consorziate (anche non indicate quali esecutrici) che, pertanto, sono in capo al consorzio.

Risposta: Buon pomeriggio,

Il quesito da Voi posto in questi termini non formula una vera e propria domanda alla quale la Stazione Appaltante possa rispondere compiutamente.

Nel tema del c.d. cumulo alla rinfusa si condivide, comunque, l'impostazione data e si conferma che nel caso di consorzi stabili le certificazioni di cui ai criteri C e D del disciplinare di gara possono essere possedute anche da una ditta consorziata non individuata quale esecutrice.

Cordiali saluti

Quesito n. 12 – OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Domanda: relativamente all'occupazione di urgenza dei sedimi privati, si chiedono i seguenti chiarimenti, in quanto non chiari dagli atti di gara:

- trattasi di occupazione e non esproprio.
- l'indennità da occupazione del suolo privato è corrisposta dall'Ente pubblico al proprietario, come da art 22-bis del T.U.;
- la pratica di occupazione è a carico dell'Ente anche in termini procedurali, oltre che in termini di indennità come chiesto al punto precedente;

Cordialità

Domanda rettificata: si rettifica il precedente quesito riportando le seguenti domande

- l'indennità da occupazione del suolo privato è corrisposta dall'Ente pubblico al proprietario, come da art 22-bis del TU;



- la pratica di occupazione è a carico dell'Ente anche in termini procedurali, oltre che in termini di indennità come chiesto al punto precedente;
 - la pratica di occupazione d'urgenza è preordinata all'esproprio, situazione in cui i beni occupati sono quelli sui cui viene realizzata l'opera e che quindi saranno soggetti ad espropriazione.
- Pertanto, si chiede conferma che l'ultimazione del procedimento sia sempre a carico della Committenza.

Risposta: Buon pomeriggio, in risposta al quesito quanto segue:

Premesso che l'Amministrazione Provinciale di Grosseto, quale soggetto attuatore dell'intervento, è anche il soggetto espropriante ai sensi del D.P.R. 327/2001, si significa che:

- 1) ai sensi e per gli effetti della L.R.T. 12/2022 e del D.P.R. 327/2001 con la presa d'atto da parte degli Enti competenti della conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio ed è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera,
- 2) con riferimento all'occupazione temporanea dei sedimi oggetto di intervento si specifica che le indennità per le occupazioni temporanee, che siano o meno d'urgenza e/o o meno riferite a sedimi da espropriare/asservire o necessari per la realizzazione dei lavori solo in via temporanea, faranno carico, sia in termini procedurali che economici, alla Stazione Appaltante e troveranno copertura finanziaria all'interno del quadro economico dell'opera.

Quesito n. 13 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Domanda: Buongiorno,

con la presente si richiede alla Spett.le Stazione Appaltante chiarimento in merito alla compilazione della Domanda di partecipazione generata su piattaforma e più precisamente:

- Essendo la procedura di gara in oggetto in affidamento per appalto integrato, si richiede se va compilata la parte: DATI RELATIVI AI PRESTATORI DI SERVIZIO (solo per procedure di servizi attinenti all'Architettura e all'Ingegneria).

In attesa di VS Riscontro, si porgono distinti saluti.

Domanda integrata: Buonasera,

ad integrazione del Chiarimento richiesto in merito alla compilazione della domanda di partecipazione su piattaforma, si allega screenshot della parte relativa a "Dati relativi ai prestatori di servizio (solo per procedure di servizi attinenti all'Architettura e all'Ingegneria).

Essendo la procedura in oggetto ad "APPALTO INTEGRATO", si richiede se la stessa va compilata con tutti i dati dei progettisti (Già inseriti nel Mod. A.4 - dichiarazioni integrative progettisti).

In attesa di riscontro, ringraziando anticipatamente, si porgono distinti saluti.

Risposta: Spett.le O.E.,

in risposta al quesito posto si significa che la compilazione della sezione da voi indicata della form on-line della domanda di partecipazione non è obbligatoria purché vengano forniti, utilizzando preferibilmente i moduli predisposti dalla Stazione Appaltante o altri similari, i dati relativi al gruppo di lavoro e, nella fattispecie:

- 1) con il Modulo A.1 a cura del partecipante per indicare, al punto 11, come intenda procedere relativamente alla progettazione esecutiva,
 - 2) con il Modulo A.4 a cura del/i soggetto/i che esegue/ono la progettazione, per le proprie dichiarazioni integrative,
- e ciò in conseguenza di quanto previsto ai punti 19.3.1 "Dichiarazioni integrative del concorrente (e dei soggetti associati): Modulo A.1" e 19.3.2 "Dichiarazioni integrative per il servizio di progettazione: Modulo A.1 e A.4" del disciplinare di gara.

Entrambi i succitati moduli dovranno essere sottoscritti dai soggetti previsti nel disciplinare a seconda della forma di partecipazione alla procedura, sia con riferimento all'operatore economico che, eventualmente, al gruppo di lavoro dei professionisti.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Alessandro Vichi

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e del T.U. 445/2000 e conservato, secondo la normativa vigente, negli archivi della Provincia di Grosseto. Firmatario: Ing. Alessandro Vichi